

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 462

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Approvazione schema di convenzione triennale e schema di contratto annuale per l'acquisto di ricettari per le prescrizioni mediche.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l.n. 11/11/1983, n. 638 recante "*Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*", oltre ad aver introdotto il prontuario terapeutico (art. 10) e la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati (art. 12, comma 8) al fine di operare un controllo della spesa sanitaria, ha altresì delegato al Ministero della Sanità l'adozione di disposizioni in merito all'utilizzo, nell'ambito del SSN, di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica (art. 12, comma 9).
- Con il successivo d.l. 30/10/1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante "*Disposizioni urgenti in materia sanitaria*", è stato quindi stabilito che i medici del SSN, o con lo stesso convenzionati, redigano la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal
- SSN su modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Il medesimo decreto legge pone in capo alle Regioni l'onere dell'approvvigionamento dei modulari demandando al Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle opportune misure atte a contrastare le frodi in danno del SSN.
- Con il decreto del Ministero della Sanità 11/7/1988, n. 350, recante "*Disciplina dell'impiego nel servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica*", è stato quindi attribuito alle Regioni la facoltà di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (stampa e distribuzione dei ricettari alle Unità sanitarie locali, fornitura della carta filigranata per successivo affidamento della stampa e della distribuzione).
- Con il comma 2 dell'art. 50 del d.l. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*" si è infine demandata al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, l'approvazione dei ricettari medici standardizzati e della ricetta medica a lettura ottica, nonché la stampa degli stessi, secondo quanto indicato nel D.M. 350/1988, e la successiva distribuzione alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere e, ove autorizzate dalle regioni, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e ai Policlinici universitari (D.M. 18 maggio 2004, poi modificato dal D.M. 17 marzo 2008).
- Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2/11/2011 recante la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, ai sensi dell'art. 11, comma 16, del d.l. n. 78 del 2010 (progetto tessera sanitaria), è stata introdotta la ricetta elettronica ai fini della dematerializzazione della "ricetta rossa" cartacea del SSN.

Considerato che:

- ai sensi della normativa nazionale in materia di dematerializzazione della ricetta medica vi sono casi residuali in cui è ancora consentito l'utilizzo del ricettario cartaceo del SSN;
- tra questi casi vi sono al momento le prescrizioni di farmaci in distribuzione per conto, di farmaci sottoposti a particolari limitazioni, di prestazioni termali, oltre che tutti i casi in cui per motivi organizzativi e tecnologici vi siano oggettivi impedimenti alla dematerializzazione della ricetta medica;
- in attuazione di quanto sopra indicato, per l'anno 2017, la Regione Puglia ha sottoscritto contratti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato scaduti il 31/12/2017;

- si rende, pertanto, necessario provvedere per le esigenze manifestate dalle Aziende del SSR a rinnovare il contratto di durata annuale con l'IPZS a seguito della sottoscrizione di una convenzione per il triennio 2018-2020 che dia atto che è in corso il processo di dematerializzazione della ricetta elettronica e che, pertanto, la stessa convenzione potrebbe subire modificazioni; sia nella convenzione sia nel contratto deve essere prevista la facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione, del quantitativo totale di ricettari, dandone comunicazione scritta all'IPZS;
- si rende altresì necessario, alla luce del nuovo assetto organizzativo regionale denominato MAIA, autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione della suddetta convenzione e del suddetto contratto;

Rilevato che:

- dalla sottoscrizione della convenzione triennale non deriva alcun onere finanziario, in quanto solo in sede di stipula del contratto annuale di fornitura viene definito l'onere a carico della Regione su base annuale, determinato in base alle richieste degli Enti del SSR e all'andamento del processo di dematerializzazione della ricetta cartacea;
- per quanto riguarda l'anno 2018, il fabbisogno totale degli Enti del SSR è stato individuato in prima istanza, dopo avere svolto una puntuale ricognizione, in 163.920 blocchi che corrispondono a una spesa di 360.624,00 IVA esclusa e a 439.961,28 € IVA inclusa;
- l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con comunicazione del 2.03.2018, ha inviato alla Regione Puglia lo schema di convenzione per il triennio 2018-2020 e lo schema di contratto per l'anno 2018.

Per quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di:

- approvare lo schema di convenzione triennale per gli anni 2018-2020 per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
- approvare lo schema di contratto annuale per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
- autorizzare il Dirigente *pro tempore* della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dei predetti atti, nonché all'approvazione con propri atti dirigenziali di modifiche che dovessero rendersi necessarie sulla base della evoluzione della ricetta medica dematerializzata;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentale ad adottare gli ulteriori atti derivanti dal presente provvedimento per l'acquisto delle ricette mediche cartacee dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gli anni 2018-2020.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.lgs. 118/2011 e smi

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 439.961,28 € IVA inclusa, per l'anno 2018 trova copertura sul capitolo di spesa 741016 (CRA 61-05) del Bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020. Agli adempimenti contabili provvede il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e k) della Legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. di **approvare** lo schema di convenzione triennale per gli anni 2018-2020 per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
2. di **approvare** lo schema di contratto annuale per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
3. di **autorizzare** il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dei predetti atti, nonché all'approvazione con propri atti dirigenziali di modifiche che dovessero rendersi necessarie sulla base della evoluzione della ricetta medica dematerializzata;
4. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentale ad adottare gli ulteriori atti derivanti dal presente provvedimento per l'acquisto delle ricette mediche cartacee dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gli anni 2018-2020;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

La presente deliberazione si compone di due allegati di n. 14 pagine in totale compresa la presente.

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Vito Bavaro)



Allegato "A"

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL
RICETTARIO MEDICO STANDARDIZZATO**

Tra

La Regione Puglia con sede in Bari, via _____, codice fiscale n. 80017210727, in persona del _____ giusta DGR _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente medesimo.

e

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, Partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n.691, in persona del _____, il quale interviene nel presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con la delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

Premesso:

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 agosto 1988 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 350 dell'11 luglio 1988, recante norme per l'impiego nel Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica;
- che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 251 del 25 ottobre 2004, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, concernente la definizione dei nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica;
- che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 86 dell'11 aprile 2008, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 concernente la revisione del modello di



- 2 -

ricettario medico previsto dal precedente decreto 18 maggio 2004;

Considerato:

- che la disciplina ministeriale, adottata in applicazione delle leggi dell'11 novembre 1983, n. 638 e n. 531 del 29 dicembre 1987, pone a carico delle Regioni l'attività di approvvigionamento e distribuzione dei ricettari;
- che, per l'approvvigionamento e distribuzione dei ricettari, le Regioni possono avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., il quale provvede alla stampa ed alla distribuzione del ricettario alle AA.SS.LL., secondo le modalità e le condizioni da definirsi in apposite convenzioni stipulate tra le singole Regioni e l'Istituto medesimo, sulla base dei prezzi fissati dalla Commissione Ministeriale di cui al Decreto del 5 febbraio 2001.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

La Regione si avvale dell'Istituto per la fornitura della carta, per la stampa in offset a più colori, per la confezione e per la distribuzione dei ricettari medici di cui al succitato D.M. n. 350 dell'11 luglio 1988, n. 350 e D.M. 18 maggio 2004, nel formato e nell'impostazione grafica di cui alla configurazione "B", nonché in altre varianti, preventivamente autorizzate dal Ministero della Sanità, ivi compresa anche l'eventuale versione a modulo continuo.

Art. 2

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.

In particolare hanno le seguenti caratteristiche:

- a) applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto



- 3 -

metallico del blocco;

b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq. di colore bianco;

c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonchè personalizzazione per la Regione e numerazione;

d) i ricettari a blocchi saranno fascicolati a 10 blocchi, etichettati ogni 20 blocchi ed inscatolati a 40 blocchi.

I ricettari a modulo continuo saranno inseriti in scatole di 1.000 ricette. Per entrambi i formati è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi o delle ricette;

La ricevuta prevede:

- contenuti nel pacco o delle ricette;

- spazi per il codice e per la firma del medico;

- estremi della numerazione di blocchi contenuti nel pacco o delle ricette;

e) quattro pacchi da 10 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.

Sulla scatola è applicata una etichetta con le seguenti indicazioni:


- A.S.L. destinataria;

- numero progressivo della scatola;

- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;

- ragione sociale dello stampatore.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2004, i dati relativi ai ricettari saranno trasmessi dalla A.S.L. al Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa sanitaria.



- 4 -

Art 3

L'Istituto risponde direttamente delle quantità, della qualità e dei tempi di fornitura nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale, anche se si avvale di "aziende fiduciarie".

Art. 4

L'Istituto garantisce alla Regione la consulenza tecnica, per la parte grafica di sua specifica competenza, necessaria per la progettazione e la gestione del sistema di rilevazione dei dati sulle prescrizioni.

Art. 5

La fornitura è effettuata dall'Istituto sulla base dei prezzi determinati dalla Commissione di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 2001.

I prezzi sono fissi ed invariabili per l'intera durata di ciascun anno solare.

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della spedizione e della consegna dei ricettari agli indirizzi indicati dalla Regione.

Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal Decreto Ministeriale.

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni in aumento e in diminuzione, qualora non si sia provveduto ancora alla stampa, del quantitativo totale di ricettari richiesti, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi dalla data prevista di consegna.

Art. 6

Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di



- 5 -

distribuzione, da inviarsi - tramite portale Internet www.agenorea.it - all'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento, secondo quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la produzione.

Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singola ASL).

Art. 7

L'Istituto, sulla base della propria programmazione di produzione, comunicherà alla Regione – all'interno del portale www.agenorea.it - gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione già trasmessi.

Art. 8


L'Istituto distribuirà il quantitativo di ricettari come da piano di riparto dalla stessa trasmesso e confermato dall'Istituto.

Art. 9

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale dell'A.S.L. destinato al deposito dei ricettari.

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'A.S.L. al momento della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul documento di consegna.



- 6 -

Art. 10

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data fattura fine mese relativa ad ogni singolo lotto.

Art. 11

Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia e registrazione della presente convenzione.

Art. 12

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2020.


Art. 13

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali raccolti in occasione della sottoscrizione ed esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto della normativa sopra



- 7 -

richiamata per le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili.

L'informativa completa è presente sul sito dell'Istituto, Sezione privacy, alla voce "Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Clienti".

Art. 14

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.


Roma, li

REGIONE PUGLIA

I.P.Z.S. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 15 del presente contratto.

REGIONE PUGLIA



Allegato B

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE
DEI RICETTARI MEDICI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMA-
TICA PER L'ANNO 2018**

T r a

La Regione Puglia con sede in Bari, Via _____, codice fiscale n. 80017210727, in persona del _____ giusta _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente medesimo.

e

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n. 691, in persona del _____, giusta _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto.

Si conviene e si stipula quanto segue.


Art. 1

Il presente contratto, stipulato tra la Regione Puglia e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ed ha per oggetto la stampa in offset a più colori, la numerazione, la fascicolazione e la consegna diretta alle Aziende Sanitarie Locali della Regione di n. 163.920 per l'anno 2018, a blocchi (cm. 25 x 6") conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 18 maggio 2004, come modificate dal D.M. 17 marzo 2008.

Art. 2

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.

In particolare hanno le seguenti caratteristiche:



- 2 -

- a) applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto metallico del blocco;
- b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq. di colore bianco;
- c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonchè personalizzazione per la Regione e numerazione;
- d) i ricettari a blocchi saranno confezionati in pacchi di 20, saranno protetti da film trasparente termoretraibile (PVC o polietilene). Sul film è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi.


La ricevuta prevede:

- estremi della numerazione (in BAR-CODE e OCR-A) dei 20 blocchi contenuti nel pacco;
- spazi per il codice e per la firma del medico.
- e) due pacchi da 20 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.

Sulla scatola è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- Azienda Sanitaria Locale destinataria;
- numero progressivo della scatola;
- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;
- ragione sociale dello stampatore.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2004, i dati relativi ai ricettari saranno trasmessi al Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa sanitaria.



- 3 -

Art. 3

Il prezzo unitario, fisso ed invariabile per il fabbisogno inserito nel presente contratto e stabilito dalla Commissione di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2001 per il formato a blocco (cm. 25x6") è di € 2,20 + IVA

Costo complessivo: n. _____ x € 2,20 = € _____ + IVA;

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della spedizione e della consegna agli indirizzi indicati dalla Regione e di qualsiasi altro onere connesso, ivi compresa la consulenza tecnica di cui all'art. 3 della Convenzione vigente tra le parti.

Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal Decreto Ministeriale.

Art. 4


Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di distribuzione, da inviarsi - tramite portale Internet www.agenorea.it - all'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento, secondo quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la produzione.

Il quantitativo da ordinare dovrà essere multiplo di 40 per i blocchi.

Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singolo distretto/struttura ospedaliera).

Art. 5

L'Istituto, sulla base della propria programmazione di produzione, comunicherà



- 4 -

alla Regione, all'interno del portale www.agenorea.it, gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione inseriti.

Art. 6

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione del quantitativo totale di ricettari inserito nel portale dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di presunta consegna dei ricettari.

Alle variazioni in aumento del fabbisogno annuo sarà applicato il prezzo in vigore al momento dell'inserimento dell'integrazione nel portale www.agenorea.it.

Resta, in ogni caso, inteso che la Regione sarà tenuta a corrispondere all'Istituto esclusivamente il prezzo relativo ai ricettari effettivamente richiesti e conseguentemente forniti.


Art. 7

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale dell'Azienda Sanitaria Locale destinato al deposito dei ricettari.

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale al momento della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul documento di consegna.

Art. 8



- 5 -

Il pagamento della fornitura è disciplinato in via esclusiva dal presente articolo e sarà quindi effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 9

Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia o registrazione del presente contratto.

Art. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

Art. 11

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs 196/2003.


Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Roma, lì

REGIONE PUGLIA

**ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO S.p.a.**



- 6 -

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 10 del presente contratto.

REGIONE PUGLIA

